



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

18/01/12

198/C/11

CRON. 4729/12

REP. /

C. C. /



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace nella persona dell'Avv. Marianna Oliviero ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo con R.G. n. 198/C/11 avente ad oggetto : "inadempimento contrattuale ,risarcimento danni e rimborso somme " promossa da:

- C.)

- rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco...

giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso il di lui studio sito in

Via ...

-parte attrice -

CONTRO

a) in persona del lrpt rapp.ta e difesa dall' Avv. .

,giusta procura generale alle liti in atti ed elett. dom.ta con lo stesso presso lo studio

dell'Avv

sito in

-parte convenuta-

CONCLUSIONI

Alla udienza del 18.01.2012 i procuratori costituiti concludevano come da comparse conclusionali depositate .



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 02.11.10, parte attrice conveniva in giudizio la spa in persona del legale rpt, per l'udienza del 19.01.2011 sentir accertare l'inadempimento della società convenuta per responsabilità contrattuale e sentir condannare la stessa alla restituzione della somma di € 96,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al pagamento nei suoi confronti della somma di € 900,00 per risarcimento di tutti i danni patrimoniale, morale ed esistenziale patiti, o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ed altresì accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture n. 23494806954 del 22.05.10 per € 30,02 e n. 23496615414 del 22.07.10 per € 78,42 non dovute dall'attrice in favore della società convenuta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.

Parte attrice, sulla premessa di essere titolare dell'utenza telefonica con la

le rappresentava che in data 11.12.09 presso l'esercizio alimentari sito in a veniva contattata da un incaricato della società convenuta che le faceva sottoscrivere una proposta commerciale di contratto n. 09/0404324, assicurandole che avrebbe avuto la possibilità di esercitare il diritto di recesso ed infatti, dopo averci ripensato, l'attrice il giorno dopo contattava il servizio clienti della recedendo dal contratto.

L'attrice esponeva, altresì, che solo in data 15.03.10 veniva a conoscenza che sulla linea telefonica era stato attivato il servizio di preselezione con la per cui in data 17.03.10 inviava alla una nota A.R. con cui esercitava il diritto di recesso indirizzandola anche alla spa per il ripristino dell'utenza con tale ultimo operatore. A seguito di tale recesso la società convenuta faceva pervenire all'attrice copia di un diverso contratto di adesione avente n. 09/0420746 disconosciuto dall'attrice in cui era apposta una firma falsa per cui sporgeva denuncia - querela innanzi ai CC¹ di Formia. Altresì parte attrice rappresentava di aver ricevuto n. 2 fatture in data 22.05.10 per € 32,02 ed in data 22.07.10 per € 78,42 dopo il recesso e le contestazioni per un rapporto contrattuale mai validamente intercorso.

Parte istante rappresentava di aver subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

comportamento scorretto della società convenuta e di aver sborsato la somma di € 96,00 per la riattivazione del servizio telefonico con l'operatore originario pa come da fattura in atti.

L'attrice dichiarava di aver promosso innanzi alla CCIAA di Latina il tentativo obbligatorio di conciliazione che dava esito negativo.

All'udienza di prima comparizione del 09.03.2011 compariva parte attrice che chiedeva l'accoglimento della domanda e si costituiva la Società in persona del Irpt, depositando fascicolo e comparsa di costituzione e risposta in cui contestava il dedotto attoreo non corrispondente alla realtà dei fatti e chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree perché infondate e non provate, vinte le spese di lite con attribuzione.

La causa veniva istruita attraverso l'escussione dei testi sigg. (

All'udienza del 18.01.2012 le parti concludevano e l'odierno giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la domanda va accolta poiché fondata e provata.

Nella fattispecie ci si occupa di inadempimento contrattuale in materia di telefonia.

Il rapporto di utenza telefonica costituisce secondo i dettami della Corte Costituzionale n. 546 del 1994 e n. 1104 del 1998 un servizio pubblico essenziale soggetto al regime contrattuale di diritto comune ed alle regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede. Ne consegue che il contratto di abbonamento telefonico va qualificato come contratto di adesione di natura privata pur se integrato da norme speciali e norme regolamentari (Cass. Sez. 3 sent. N. 17041 del 02.12.02 – ex plurimis Cass. m. 5613/78).

In particolare il contratto di telefonia fra consumatore e l'operatore telefonico è un contratto a prestazioni corrispettive e precisamente inquadrabile nel contratto di somministrazione ex art. 1559

4

lll




cc ed è destinato a soddisfare in un lasso di tempo costante bisogni periodici e continuativi del contraente consumatore attraverso l'erogazione del servizio ed in cambio del pagamento del canone e consumo.

L'esame dell'intera vicenda deve partire, quindi, dal contratto stipulato e dal recesso proposto dall'attrice. Invero dall'esame della documentazione in atti, il rapporto contrattuale da prendere in considerazione è l'adesione commerciale n. 09/0404324 del 11.12.09 e non certamente il contratto n. 09/0420746 del 11.12.09 che è stato disconosciuto dall'attrice ed oggetto di denuncia - querela presso i CC di Formia. Invero a ben guardare i moduli sembrano riportare la stessa data tuttavia le firme sono palesemente differenti ed il disconoscimento da parte dell'attrice, di cui parte convenuta non parla nemmeno nella comparsa sottacendo del tutto l'evento, comprova almeno la mancanza di correttezza nelle trattative contrattuali. Altresì l'istruttoria ha fatto emergere chiaramente le modalità di offerta di passaggio all'operatore, avvenute in un negozio di alimentari senza ben spiegare al consumatore le condizioni ed i vantaggi, e da cui comunque parte attrice ha receduto tempestivamente il giorno dopo. Entrambi i testimoni

hanno confermato i fatti come rappresentati dall'attrice nell'atto di citazione e le modalità di offerta e stipula del contratto receduto. La testimone espressamente ha dichiarato " la si riservava il diritto di ripensamento poiché aveva necessità di parlare con il marito ed il figlio ". Altresì nulla osta a credere che l'attrice abbia parlato con il call-center il 12.12.09 ed abbia disdetto il contratto firmato nel negozio. Altresì va evidenziato che il pagamento delle fatture inviate n. 23494806954 del 22.05.10 per € 30,02 e n. 23496615414 del 22.07.10 per € 78,42 emesse dopo il recesso dell'attrice non sia dovuto in quanto il contratto di utenza era nullo.

Va accolta la richiesta di rimborso di € 96,00 avanzata da parte attrice nei confronti della società convenuta in quanto tale somma è stata sborsata da parte attrice, come risulta dalla fattura in atti per la riattivazione del servizio di linea telefonica con tale operatore per il mancato recepimento del recesso di parte istante.



Rel



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto la stessa è possibile solo se provato il danno da lesione di un diritto costituzionalmente garantito (es. alla salute, alla vita) come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/08, nella fattispecie parte attrice non ha dato prova del maggior danno o del danno esistenziale.

Tuttavia ad avviso del Giudice, deve poi procedersi ad una condanna del convenuto ai sensi del novellato articolo 96 comma 3 c.p.c., a tenore del quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

Per espressa scelta normativa, inoltre, la pronuncia può essere effettuata d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, come invece vi era nell'art. 385 c.p.c. ora abrogato.

Ad avviso di questo Giudice e come peraltro già precisato da autorevole giurisprudenza, poi, la pronuncia non abbisogna della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito.

L'articolo 96 comma 3 c.p.c. entrato in vigore con la L. n. 69/09 introduce nell'ordinamento una forma di "danno punitivo" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23/1/2010 e 30/10/2009, Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano 29/8/2009) qualora vi sia colpa grave o mala fede da parte della controparte sia per i comportamenti processuali che per i riscontri sostanziali derivati dall'istruttoria.

Nella fattispecie parte attrice è stata addirittura raggirata dal comportamento dell'incaricato della proponente tanto che è stato addirittura prodotto un duplicato del contratto con firma sconosciuta come falsa dall'attrice con regolare denuncia all'autorità giudiziaria penale per cui nel caso che ci occupa si può sicuramente avvalorare la doglianza dell'attrice in quanto si è comunque in presenza del requisito della malafede o della colpa grave.

ell

ell

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Detto ciò appare equo condannare parte convenuta ex art. 96 co 3 cpc per i motivi predetti al pagamento della somma di € 700,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo e vengono poste a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario con riferimento ancora alle tariffe professionali abolite solo posteriormente alla proposizione della presente causa con D.L. n. 01/12.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gaeta nella persona dell'Avv. Marianna Oliviero, pronunciando definitivamente nella causa promossa da _____ i contro _____ in persona del lrpt,ogni diversa istanza,eccezione e deduzione disattesa , così provvede:

- 1)Accoglie la domanda dell'attrice e dichiara l'illegittimità del comportamento di _____ e per lo effetto dichiara non dovuti gli importi non ancora riscossi da _____ relativamente a tutte le fatture già emesse nei confronti dell'attrice al momento dell'emanazione del presente provvedimento;
- 2)Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 96,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3)Rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto non provata;
- 4)Condanna _____ in persona del lrpt a pagare all'attrice la somma di € 700,00 ex art. 96 co 3 cpc ;
- 5)Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 650,00 di cui € 50,00 per spese ,€ 400,00 per diritti ,€ 200,00 per onorario ,oltre il 12,5 per rimborso forfetario spese generali ,IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Gaeta il 13.04.2012

B. CANCELLIERE
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Giudice di Pace
Avv. Marianna Oliviero
[Signature]

Ordine c
CRISTINA
N. 2022
ROMANO